Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 180

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Venerdì, 2 agosto 1940 - Anno XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

CASA DI SUA MAESTÀ IL RE E IMPERATORE

AVVISI DI CORTE

Sua Maestà il RE e IMPERATORE ha ricevuto oggi, alle ore 11, in udienza il signor Onni Talas il quale ha presentato alla Maestà Sua le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di Finlandia, nonchè quelle che pongono fine alla missione del suo predecessore.

Roma, addì 28 luglio 1940-XVIII

(2863)

Sua Maestà il RE e IMPERATORE ha ricevuto oggi alle ore 11,30 in udienza il signor Barone Hans Gustaf Beck Friis il quale ha presentato alla Maestà Sua le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di Svezia, nonchè quelle che pongono fine alla missione del suo predecessore.

Roma, addì 28 luglio 1940-XVIII

(2862)

Sua Maestà il RE e IMPERATORE ha ricevuto oggi, alle ore 12, in udienza S. E. il signor Detchko Karadjoff il quale ha presentato alla Maestà Sua le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di Bulgaria, nonchè quelle che pongono fine alla missione del suo predecessore S. E. il signor Pomenow.

Roma, addì 28 luglio 1940-XVIII

(2861)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 2 maggio 1940-XVIII, n. 978.

Aumento dei ruoli organici dei capitecnici e dei disegnatori tecnici di artiglieria e genio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti, approvato con R. decreto 23 febbraio 1928-VI, n. 327;
Visto il R. decreto-legge 16 agosto 1929-VII, n. 1658, concernente provvedimenti pel personale tecnico civile del servizio chimico militare, convertito in legge con la legge 17 marzo 1930-VIII, n. 338;
Visto il R. decreto-legge 7 agosto 1938-XVI, n. 1301, riguardante la revisione di alcuni ruoli organici di personali civili dell'Amministrazione centrale della guerra e di personali civili da essa dipendenti, convertito in legge, con modificazione, con la legge 22 dicembre 1938-XVII, n. 2234;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli attuali ruoli organici dei capitecnici d'artiglieria e genio e dei disegnatori tecnici d'artiglieria e genio sono sostituiti da quelli risultanti dalle seguenti tabelle *A* e *B*:

TABELLA *A*.

Ruolo organico dei capitecnici d'artiglieria e genio (gruppo *B*).

Grado		Numero dei posti
8°	Capitecnici capi officina	20
9°	Primi capitecnici	41
10°	Capitecnici	70
11°	Capitecnici aggiunti	
	Totale	131

TABELLA *B*.

Ruolo organico dei disegnatori tecnici di artiglieria e genio (gruppo *B*).

Grado		Numero dei posti
8°	Capi disegnatori tecnici principali	22
9°	Capi disegnatori tecnici	43
10°	Disegnatori tecnici	67
11°	Disegnatori tecnici aggiunti	
	Totale	132

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 423, *foglio* 152. — MANCINI

REGIO DECRETO 6 giugno 1940-XVIII, n. 979.
Aumenti nell'organico del personale subalterno dell'Amministrazione centrale della guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;
Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1699, apportante modificazioni alla ripartizione dei posti nell'organico del personale subalterno dell'Amministrazione centrale della guerra, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2226;
Visto il R. decreto 21 gennaio 1935-XIII, n. 13, relativo alla istituzione di posti di commesso capo e di capo agente tecnico nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale di ciascun Ministero;
Visto il R. decreto 24 settembre 1936-XIV, n. 1873, concernente la istituzione di un posto di capo agente tecnico e di un posto di agente tecnico nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale della guerra;
Ritenuta la necessità di aumentare il ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale della guerra per provvedere alle aumentate esigenze di servizio;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il ruolo organico del personale subalterno dell'amministrazione centrale della guerra è il seguente:

Commesso capo	1
Primo commesso	3
Usciere capo	63
Usciere	78
Inserviente	43
Capo agente tecnico	1
Agente tecnico	1
Legatore di libri	2
Commesso di magazzino	1
	193

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1940 XVIII
Atti del Governo, registro 423, *foglio* 153. — MANCINI

REGIO DECRETO 6 giugno 1940-XVIII, n. 980.
Ruoli del personale tecnico civile del Genio e del Commissariato militare.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;
Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti, approvato con il R. decreto 23 febbraio 1928-VI, n. 327;
Vista la legge 28 dicembre 1933-XII, n. 1858, sui requisiti militari per l'ammissione ai concorsi ad impieghi civili nell'Amministrazione militare;
Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1635, convertito nella legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2222, sul decentramento ed avviamento alla sistemazione dei servizi dell'Amministrazione centrale della guerra;
Riconosciuta la necessità di scindere il ruolo del personale tecnico civile del Genio e del Commissariato militare (gruppo *A*), in due ruoli distinti, uno del personale tecnico civile del Genio militare (gruppo *A*), l'altro del personale tecnico civile del Commissariato militare (gruppo *A*);
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'organico del personale tecnico civile del Genio militare (gruppo *A*) è il seguente:

Grado		Numero dei posti
6°	Ingegnere elettrotecnico principale o professore di chimica o di fisica principale	1
7°	Ingegnere elettrotecnico o professore di chimica o di fisica	1
8°	Ingegnere elettrotecnico o professore di chimica o di fisica	1
9°	Ingegnere elettrotecnico o professore di chimica o di fisica	2

L'organico del personale tecnico civile del Commissariato militare (gruppo *A*) è il seguente:

Grado		Numero dei posti
10°, 9°, 8° e 7°	Ingegnere specialista per i servizi di Commissariato militare	2

Art. 2.

L'art. 6 del regolamento per il personale tecnico civile del Genio militare, approvato con R. decreto 25 luglio 1924-II, n. 1421, è abrogato.

Art. 3.

I posti di grado 10° di ingegnere specialista per i servizi tecnici di Commissariato militare, di cui all'art. 1, sono conferiti in seguito a pubblico concorso per esami. Per poter essere ammessi al detto concorso occorre che gli aspiranti, oltre al possesso degli altri requisiti stabiliti dalle norme vigenti, siano provvisti del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere industriale, abbiano compiuto l'età di 18 anni e non oltrepassata quella di anni 30, salva la elevazione del limite massimo di età prevista dalle vigenti disposizioni.

Art. 4.

Gli ingegneri specialisti per i servizi tecnici di Commissariato militare di grado 10° potranno conseguire i gradi 9°, 8° e 7° dell'ordinamento gerarchico, per merito assoluto, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, dopo avere compiuto rispettivamente cinque anni di effettivo servizio nel grado 10°, sei nel grado 9° e dieci nel grado 8°, ferma l'applicazione delle vigenti disposizioni per gli aumenti periodici di stipendio degli impiegati civili dei ruoli di gruppo *A*.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 423, *foglio* 154. — MANCINI

REGIO DECRETO 25 giugno 1940-XVIII, n. 981.

Istituzione presso il Consiglio di Stato del Tribunale delle prede.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Visti gli articoli 218, 279 e 362 della legge di guerra, approvata con R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415;
Visto il R. decreto 11 giugno 1940-XVIII, n. 566, che ordina l'applicazione della legge predetta;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo e Ministro Segretario di Stato per la marina e per l'aeronautica, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per l'Africa Italiana, per la grazia e giustizia e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Presso il Consiglio di Stato è istituita una sezione speciale che funzionerà come Tribunale delle prede.

Art. 2.

Questo decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dalla Zona di operazioni, addì 25 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — TERUZZI — GRANDI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 423, *foglio* 156. — MANCINI

REGIO DECRETO 25 giugno 1940-XVIII, n. 982.

Rinnovazione della costituzione del Consorzio di rimboschimento fra lo Stato e la provincia di Bergamo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Nostro decreto 26 luglio 1929, n. 1585, relativo alla costituzione per un decennio, a decorrere dall'esercizio finanziario 1929-30 fino all'esercizio 1938-39, del Consorzio tra lo Stato e la provincia di Bergamo, col quale venne fissato in L. 30.000 (trentamila) annuo il concorso dello Stato per la esecuzione dei lavori di rimboschimento di terreni vincolati ed alla ricostituzione dei boschi estramente deteriorati, anch'essi sottoposti a vincolo nella suddetta Provincia, secondo le norme contenute nel R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, e nel relativo regolamento approvato con R. decreto 16 maggio 1926, n. 1126, restando a carico della provincia di Bergamo eguale annuo contributo di L. 30.000 (trentamila);

Vista la deliberazione n. 31 in data 21 giugno 1939 del Rettorato provinciale di Bergamo, approvata con decreto interministeriale n. 3510 del 3 novembre 1939, con cui si chiede la rinnovazione del Consorzio suddetto per un altro decennio a partire dall'esercizio 1939-40 e fino a tutto l'esercizio 1948-49, col contributo annuo di L. 30.000 (trentamila);

Visto l'art. 75 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e l'art. 99 del R. decreto 16 maggio 1926, n. 1126;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' rinnovato per dieci anni a decorrere dall'esercizio 1939-40 e sino a tutto l'esercizio 1948-49 il Consorzio rimboschimenti tra lo Stato e la provincia di Bergamo, col contributo statale annuo di L. 30.000 (trentamila)) onde provvedere secondo le norme contenute nel Nostro decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e nel regolamento 16 maggio 1926, n. 1126, al rimboschimento dei terreni vincolati ed alla ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati, anch'essi sottoposti a vincolo, nella suddetta provincia.

Art. 2.

Lo Stato concorre nella metà della spesa per l'esecuzione dei lavori di cui sopra mediante il contributo annuo di L. 30.000 (trentamila) a decorrere dall'esercizio 1939-40 e sino a tutto l'esercizio 1948-49 e la spesa stessa è impegnata sulle autorizzazioni cui ha riferimento il capitolo 43 del bilancio del Ministero per l'agricoltura e per le foreste per l'esercizio in corso e di quelli successivi, mentre l'altra metà della spesa resta a carico della provincia di Bergamo giusta l'anzidetta deliberazione 21 giugno 1939, n. 31.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dalla Zona di operazioni, addì 25 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

TASSINARI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 423, *foglio* 155. — MANCINI

REGIO DECRETO 16 maggio 1940-XVIII, n. 983.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione provvisoria, con la forma « Aeque principaliter », delle parrocchie di Santa Maria in Trebbio e di Santa Maria in Cella, entrambe in comune di Modigliana (Forlì).

N. 983. R. decreto 16 maggio 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Modigliana in data 1° gennaio 1940-XVIII, relativo alla unione provvisoria, con la forma « Aeque principaliter » delle parrocchie di Santa Maria in Trebbio e di Santa Maria in Cella, entrambe in comune di Modigliana (Forlì).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1940-XVIII

REGIO DECRETO 16 maggio 1940-XVIII, n. 984.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia della Chiesa di San Gottardo in San Gottardo, comune di Zovencedo (Vicenza).

N. 984. R. decreto 16 maggio 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Vicenza in data 31 gennaio 1939-XVII, relativo alla erezione in parrocchia della Chiesa di San Gottardo in San Gottardo, comune di Zovencedo (Vicenza).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1940-XVIII

REGIO DECRETO 16 maggio 1940-XVIII, n. 985.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia autonoma, della Chiesa curaziale di Martignano di Trento, sotto il titolo della Beata Maria Vergine Ausiliatrice.

N. 985. R. decreto 16 maggio 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Trento in data 17 aprile 1938-XVI, integrato con quello successivo del 14 luglio 1939-XVII, relativo alla erezione in parrocchia autonoma, della Chiesa curaziale di Martignano di Trento, sotto il titolo della Beata Maria Vergine Ausiliatrice.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1940-XVIII

REGIO DECRETO 16 maggio 1940-XVIII, n. 986.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa di Sant'Ubaldo, in Cantiano (Pesaro-Urbino).

N. 986. R. decreto 16 maggio 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa di Sant'Ubaldo, in Cantiano (Pesaro-Urbino), e autorizzata la predetta Chiesa ad accettare il legato disposto dalla fu Ida Comedini fu Domenico vedova Bufalini, legato consistente in una casa situata in Cantiano del valore approssimativo di L. 21.760, con il reddito imponibile di L. 400, con riserva di usufrutto, vita natural durante, a favore dei nipoti della disponente prof. Tito e Leopolda Comedini fu Leopoldo e dei figli di costoro, con l'obbligo a carico del legatario di celebrare 12 messe all'anno.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1940-XVIII

REGIO DECRETO 16 maggio 1940-XVIII, n. 987.

Riconoscimento, agli effetti civili, della dissacrazione della Chiesa di San Nazaro e Celso, in Como.

N. 987. R. decreto 16 maggio 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Como in data 18 agosto 1939-XVII, relativo alla dissacrazione della Chiesa di San Nazaro e Celso, in Como.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1940-XVIII

REGIO DECRETO 27 maggio 1940-XVIII, n. 988.

Autorizzazione al Ministro per le finanze ad accettare una donazione fatta allo Stato.

N. 988. R. decreto 27 maggio 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, il Ministro proponente viene autorizzato ad accettare la donazione fatta allo Stato, da parte dei coniugi Satta Francesco e Fiori Maria, di un tratto di terreno, della superficie di ettari 0.02.88 e del valore di L. 150, sito nel comune di Torralba, e riportato nel nuovo catasto col mappale 3 del foglio 29, da servire come zona di rispetto della costruzione preistorica costituente il Nuraghe S. Antino.

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1940-XVIII

REGIO DECRETO 29 giugno 1940-XVIII.

Inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 147, riguardante l'organizzazione della Marina mercantile per il tempo di guerra;

Visto il R. decreto-legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 229, convertito nella legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1145, con modificazioni, contenente disposizioni speciali sui trasporti terrestri e marittimi;

Visto il R. decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 748, riguardante requisizione e noleggio di naviglio mercantile per le esigenze delle Forze armate;

Vista la legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1154, relativa alle norme sulla requisizione del naviglio mercantile;

Visto il R. decreto 5 settembre 1938-XVI, n. 1483, riguardante classificazione del Regio naviglio;

Visto il decreto del Capo del Governo 21 aprile 1937, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1937-XV, riguardante autorizzazione a requisire o noleggiare naviglio mercantile da inscrivere temporaneamente nel quadro del naviglio da guerra;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 7 agosto 1939-XVII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il seguente naviglio mercantile, requisito per le esigenze delle Forze armate, è temporaneamente inscritto nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, nella categoria dragamine, a decorrere dall'ora e dalla data a fianco di ognuno indicata:

Motopeschereccio *Marcantonio* di stazza lorda tonn. 34,07, inscritto al Compartimento marittimo di Roma, della Società armatrice Sannini, Di Fazio & C. con sede a Nettunia: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Sant'Antonio Abate* di stazza lorda tonn. 37, inscritto al Compartimento marittimo di Brindisi, della Società armatrice Magno-Fedele & C. con sede a Gallipoli: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *San Giorgio* di stazza lorda tonn. 34,54, inscritto al Compartimento marittimo di Roma, della Società armatrice Sannini Di Fazio & C. con sede a Nettunia: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Sant'Angelo* di stazza lorda tonn. 18,74, inscritto al Compartimento marittimo di Porto Empedocle, dell'armatore Morello Vincenzo fu Giovanni con sede a Licata: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Santa Rita* di stazza lorda tonn. 20,66, inscritto al Compartimento marittimo di Viareggio, dell'armatore Puccetti Mario e Rosetti Giovanni con sede a Viareggio: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Garibaldino* di stazza lorda tonn. 67,39, inscritto al Compartimento marittimo di Genova, dell'armatore Bozzo Giuseppe con sede a Camogli: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Santa Lucia* di stazza lorda tonnellate 22,35, inscritto al Compartimento marittimo di Bari, dell'armatore di Giovinazzo Savino di Raffaele con sede a Barletta: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Maria Immacolata* di stazza lorda tonnellate 30, inscritto al Compartimento marittimo di Brindisi, della Società armatrice Magno Fedele & C. con sede a Gallipoli: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Madonna di Portosalvo* di stazza lorda tonn. 20,82, inscritto al Compartimento marittimo di Torre del Greco, degli armatori Celotto Ciro fu Pasquale e De Vito Ciro fu Giuseppe con sede a Resina: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Madonna di Portosalvo* di stazza lorda tonn. 22,86, inscritto al Compartimento marittimo di Porto Empedocle, degli armatori Sciangula Salvatore fu Giuseppe e Iacono Quarantino Francesco fu Angelo con sede a Porto Empedocle: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Marisa* di stazza lorda tonn. 23,67, inscritto al Compartimento marittimo di Rimini, dell'armatore Cerni Muzio con sede a Fano: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Maestrale* di stazza lorda tonn. 35,36, inscritto al Compartimento marittimo di Rimini, dell'armatore Zandri Ferrero con sede a Fano: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Maria Maggior di Siponto* di stazza lorda tonn. 26,57, inscritto al Compartimento marittimo di Trapani, dell'armatore Solina Salvatore Paolo di Mario con sede a Trapani: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Madonna del Buon Cammino* di stazza lorda tonn. 23,85, inscritto al Compartimento marittimo di Trapani, dell'armatore Celestino Gioacchino con sede a Mazara del Vallo: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Guglielmo Marconi* di stazza lorda tonn. 22,53, inscritto al Compartimento marittimo di Ancona, dell'armatore Bronzini Ferdinando con sede a Porto Recanati: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Maria Maddalena* di stazza lorda tonnellate 18,09, inscritto al Compartimento marittimo di Torre del Greco, dell'armatore Scala Francesco di Giuseppe con sede a Torre del Greco: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Margherita Mafalda* di stazza lorda tonn. 39,50, inscritto al Compartimento marittimo di Olbia, dell'armatore Rum Domenico con sede a Porto Torres: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Pasqua* di stazza lorda tonn. 20,58, inscritto al Compartimento marittimo di Molfetta, dell'armatore Salvemini Giacomo di Ignazio con sede a Molfetta: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Quarto* di stazza lorda tonn. 20,81, inscritto al Compartimento marittimo di Viareggio, dell'arma-

tore Romani Francesco con sede a Viareggio: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Reno* di stazza lorda tonn. 19,82, inscritto al Compartimento marittimo di Savona, dell'armatore Scotto Aristodemo con sede a Savona: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *San Francesco* di stazza lorda tonnellate 47,24, inscritto al Compartimento marittimo di Ancona, dell'armatore Olivieri Giuseppe fu Federico con sede a San Benedetto del Tronto: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *San Domenico* di stazza lorda tonnellate 21,09, inscritto al Compartimento marittimo di Imperia, dell'armatore Fanciulli Fortunato con sede a Sanremo: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Adolinda* di stazza lorda tonn. 52,49, inscritto al Compartimento marittimo di Cagliari, della Società armatrice Giovanni Mai con sede a Roma: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Nuovo Luigino* di stazza lorda tonnellate 27,74, inscritto al Compartimento marittimo di Molfetta, dell'armatore Paparella Giuseppe Domenico fu Luigi con sede a Molfetta: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Mater Divinae Gratiae* di stazza lorda tonn. 22,11, inscritto al Compartimento marittimo di Bari, dell'armatore Russo Giuseppe fu Pietro con sede a Barletta: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Maria Vittoria* di stazza lorda lorda tonn. 50,46, inscritto al Compartimento marittimo di Olbia, dell'armatore Fara Giovanni con sede a Porto Torres: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopescheccio *Luigi* di stazza lorda tonn. 35,74, inscritto al Compartimento marittimo di Livorno, dell'armatore Costaglione Ettore con sede a Porto Santo Stefano: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Montecristo* di stazza lorda tonnellate 25,61, inscritto al Compartimento marittimo di Livorno, dell'armatore Scotto Alberto con sede a Porto Santo Stefano: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Giulia Madre* di stazza lorda tonnellate 26,54, inscritto al Compartimento marittimo di Viareggio, dell'armatore ditta Fratelli Larini fu Pietro con sede a Viareggio: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Lupi* di stazza lorda tonn. 37,95, inscritto al Compartimento marittimo di Cagliari, della Società armatrice Giovanni Mai con sede a Roma: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *La Gerusalemme* di stazza lorda tonnellate 18,54, inscritto al Compartimento marittimo di Bari, dell'armatore Romano Domenico con sede a Bengasi: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Luciana* di stazza lorda tonn. 36,88, inscritto al Compartimento marittimo di Ancona, dell'armatore Perotti Giacomo con sede a S. Benedetto del Tronto: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopescheccio *Impero* di stazza lorda tonn. 67,91, inscritto al Compartimento marittimo di Ancona, dell'armatore Rosetti Alfredo con sede a S. Benedetto del Tronto: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Isabella* di stazza lorda tonn. 38,85, inscritto al Compartimento marittimo di Gaeta, dell'armatore Scuccimarra Nicola Damiano con sede a Gaeta: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Giovanni di Mare* di stazza lorda tonnellate 25,04, inscritto al Compartimento marittimo di Porto Empedocle, dell'armatore Di Mare Salvatore fu Giovanni con sede a Porto Empedocle: dalle ore 8 del 24 giugno 1940.

Motopeschereccio *Immacolata Concezione* di stazza lorda tonn. 34,76, inscritto al Compartimento marittimo di Ancona, dell'armatore Liberati Cesare, con sede a S. Benedetto del Tronto: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Impero* di stazza lorda tonn. 24,78, inscritto al Compartimento marittimo di Rimini, dell'armatore Scarponi Elio con sede a Fano: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Marietta* di stazza lorda tonn. 22,47, inscritto al Compartimento marittimo di Olbia, dell'armatore Fara Giovanni con sede a Porto Torres: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Italia* di stazza lorda tonn. 34,70, inscritto al Compartimento marittimo di Olbia, dell'armatore Fara Giovanni con sede a Porto Torres: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Leone* di stazza lorda tonn. 30, inscritto al Compartimento marittimo di Viareggio, degli armatori Lagalla Giuseppe e Voltattorni Luigi con sede a Viareggio: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Italia* di stazza lorda tonn. 77,76, inscritto dal Compartimento marittimo di Roma, dell'armatore Ditta Pasquale Melchiorri & Figli con sede a Roma: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Leone Padre* di stazza lorda tonnellate 23,04, inscritto al Compartimento marittimo di Rimini, dell'armatore Cirielli Emilio con sede a Cesenatico: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Maria Antonietta* di stazza lorda tonnellate 36,83, inscritto al Compartimento marittimo di Roma, degli armatori Falaschetti Aldobrando e Biondi Giuseppe con sede a Nettunia: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Regina* di stazza lorda tonn. 35,48, inscritto al Compartimento marittimo di Savona, degli armatori Baietto Vittorio e Ernesto con sede a Loano: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Misocche* di stazza lorda tonn. 42,81, inscritto al Compartimento marittimo di Viareggio, dell'armatore De Ranieri Adon fu Paradiso con sede a Viareggio: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Emanuele* di stazza lorda tonn. 23,18, inscritto al Compartimento marittimo di Roma, degli armatori Luca e Francesco Carlo Costa con sede a Nettunia: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Elvira Madre* di stazza lorda tonnellate 21,70, inscritto al Compartimento marittimo di Viareggio, dell'armatrice Novelli Elvira vedova Cosignani con sede a Viareggio: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Delfino* di stazza lorda tonn. 49,97, inscritto al Compartimento marittimo di Viareggio, dell'armatore Spazzafumo Domenico fu Luigi con sede a Viareggio: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Dina* di stazza lorda tonn. 20,87, inscritto al Compartimento marittimo di Viareggio, dell'armatore Fanesi Umberto fu Francesco con sede a Viareggio: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Clemente* di stazza lorda tonn. 35,94, inscritto al Compartimento marittimo di Pizzo, dell'armatore Melluso Vincenzo di Clemente con sede a Vibo Valentia Marina: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Avvenire* di stazza lorda tonn. 41,41, inscritto al Compartimento marittimo di Trapani, dell'armatore Misuraca Angelo con sede a Mazara del Vallo: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Aurelio S.* di stazza lorda tonn. 21,26 inscritto al Compartimento marittimo di Rimini, dell'arma

tore Omiccioli Armando con sede a Fano: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Angelina* di stazza lorda tonn. 25,66. inscritto al Compartimento marittimo di Viareggio, dell'armatore Rosetti Francesco con sede a Viareggio, dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Annunziata Madre* di stazza lorda tonn. 21,84, inscritto al Compartimento marittimo di Torre del Greco dell'armatore Iacomino Raffaele di Ausonio con sede a Resina: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Alba* di stazza lorda tonn. 21,04, inscritto al Campartimento marittimo di Viareggio, dell'armatore Romani Luigi fu Giuseppe con sede a Viareggio: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Ardito* di stazza lorda tonn. 22,53, inscritto al Compartimento marittimo di Viareggio, dell'armatore Consorti Galliano di Battista con sede a Viareggio dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Aurora* di stazza lorda tonn. 31,68 inscritto al Compartimento marittimo di Roma, dell'armatore Faiola Ferdinando con sede a Terracina: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Rimorchiatore *Antonietta 1ª* di stazza lorda tonn. 31,92, iscritto al Compartimento marittimo di Genova, dell'armatore Irrera Letterio con sede a Genova: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Rimorchiatore *Impero* di stazza lorda tonn. 86,97, iscritto al Compartimento marittimo di Genova, dell'armatore Irrera Letterio con sede a Genova: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Rimorchiatore *Italia Nuova* di stazza lorda tonn. 80,08, inscritto al Compartimento marittimo di Livorno, degli armatori Tito Neri e Andrea Sgarallino con sede a Livorno dalla ore 0 del 1° giugno 1940.

Rimorchiatore *Il Peloso* di stazza lorda tonn. 55, inscritto al Compartimento marittimo di Savona, della Società armatrice Carmelo Noli fu Giovanni con sede a Savona: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Rimorchiatore *Maria Ceretti* di stazza lorda tonn. 108,22. inscritto al Compartimento marittimo di La Spezia, dell'armatore Ditta Pietro Ceretti con sede a La Spezia: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Rimorchiatore *Roma* di stazza lorda tonn. 130,17, inscritto al Compartimento marittimo di Livorno, dell'armatore Ditta Lunardini & Bonatti con sede a Livorno: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Rimorchiatore *Priamar* di stazza lorda tonn. 146,88, inscritto al Compartimento marittimo di Savona, della Società armatrice Carmelo Noli fu Giovanni con sede a Savona: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Rimorchiatore *Piave* di stazza lorda tonn. 160,76, inscritto al Compartimento marittimo di Livorno, dell'armatore Sgarallino Andrea con sede a Livorno: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Rimorchiatore *Sicam 43* di stazza lorda tonn. 95,45, inscritto al Compartimento marittimo di Ancona, dell'armatore Sindacato Italiano Costruzioni Appalti Marittimi con sede a Roma: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Rimorchiatore *Meloria* di stazza lorda tonn. 83,90, inscritto al Compartimento marittimo di Livorno, degli armatori Tito Neri e Andrea Sgarallino con sede a Livorno: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Piropeschereccio *Emma* di stazza lorda tonn. 53,60, inscritto al Compartimento marittimo di Olbia, dell'armatore Ruta Domenico con sede a Porto Torres: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Piropeschereccio *Onda* di stazza lorda tonn. 97,89, inscritto al Compartimento marittimo di Genova, dell'armatore Delfino Nicola con sede a Porto Torres: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motoveliero *Alessandro Pacchiani* di stazza lorda tonnellate 20,22, inscritto al Compartimento marittimo di Bengasi, dell'armatore Società Pesca e Commercio Spugne con sede a Bengasi. dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motoveliero *Istriano* di stazza lorda tonn. 34,33, inscritto al Compartimento marittimo di Trieste, dell'armatore Tamaro Giovanni con sede a Pirano: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motoveliero *Nettuno* di stazza lorda tonn. 47,78, inscritto al Compartimento marittimo di Trapani, dell'armatore Spataro Bonaventura con sede a Trapani: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motonave *San Ciro* di stazza lorda tonn. 51,50, inscritta al Compartimento marittimo di Castellammare di Stabia, degli armatori Fratelli Savarese Francesco, Antonio, Alberto, Luigi Salvatore, Ciro con sede a Vico Equense: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motonave *Italia* di stazza lorda tonn. 162,50, inscritta al Compartimento marittimo di Castellammare di Stabia, dell'armatore Aponte Luigi fu Giovanni con sede a S. Agnello di Sorrento. dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motonave *Vittoria* di stazza lorda tonn. 131,80, inscritta al Compartimento marittimo di La Spezia, della società armatrice Società anonima di Navigazione Esperia con sede a Le Grazie (La Spezia). dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Piroscafo *Luigi Rizzo* di stazza lorda tonn. 382,06, inscritto al Compartimento marittimo di Messina, della Società armatrice « Eolia » Anonima di Navigazione con sede a Messina. dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Piroscafo *Porto di Roma* di stazza lorda tonn. 470,19, inscritto al Compartimento marittimo di Genova, della Società armatrice La Ligure Romana di Navigazione Marittima e Fluviale con sede a Genova: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 29 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

CAVAGNARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1940-XVIII
Registro n. 10 *Marina, foglio n.* 2. — VENTURI

(2817)

REGIO DECRETO 6 luglio 1940-XVIII.

Inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria scorta a convoglio, del piroscafo requisito « Alessandro Podestà ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 147, riguardante l'organizzazione della Marina mercantile per il tempo di guerra;

Visto il R. decreto-legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 229, convertito nella legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1145, con modificazioni, contenente disposizioni speciali sui trasporti terrestri e marittimi;

Visto il R. decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 748, riguardante requisizione e noleggio di naviglio mercantile per le esigenze delle Forze armate;

Vista la legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1154, relativa alle norme sulla requisizione del naviglio mercantile;

Visto il R. decreto 5 settembre 1938-XVI, n. 1483, riguardante classificazione Regio naviglio;

Visto il decreto del Capo del Governo 21 aprile 1937, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1937-XV, riguardante autorizzazione a requisire o noleggiare naviglio mercantile da inscrivere temporaneamente nel quadro del naviglio da guerra;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 7 agosto 1939-XVII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il piroscafo *Alessandro Podestà*, di stazza lorda tonnellate 633,17, inscritto al Compartimento marittimo di Napoli, dell'armatore Achille Lauro, con sede a Napoli, è requisito per le esigenze delle Forze armate ed è temporaneamente inscritto nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, nella categoria « scorta convoglio », a decorrere dalle ore 0 del 1° giugno 1940-XVIII.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 6 luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

CAVAGNARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1940-XVIII
Registro n. 10 *Marina, foglio n.* 5. — VENTURI

(2816)

BANDO DEL DUCE DEL FASCISMO, PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO, COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI SU TUTTE LE FRONTI, 24 luglio 1940-XVIII.

Modificazioni all'ordinamento e alla procedura dei Tribunali militari di guerra.

IL DUCE DEL FASCISMO
PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO
COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI
SU TUTTE LE FRONTI

Ordina:

Art. 1.

I Tribunali militari di guerra di corpo d'armata sono soppressi.

Art. 2.

Nel territorio nemico occupato militarmente, appartiene ai Tribunali militari di guerra la cognizione dei reati preveduti dalla legge penale militare e dalla legge penale comune italiana commessi dagli abitanti del territorio occupato a danno delle Forze armate di occupazione o dalle persone ad esse appartenenti o da esse dipendenti per essere al loro servizio o al loro seguito.

Art. 3.

Salve le disposizioni dei due articoli seguenti, i Tribunali militari d'armata sono competenti a conoscere:

1° dei reati soggetti alla giurisdizione di guerra, commessi dalle persone che siano effettive, aggregate, comandate o addette ai reparti o servizi dipendenti dal Comando d'armata presso cui ogni Tribunale è istituito, ovvero dai Comandi di corpo d'armata che ne dipendono;

2° dei reati indicati nell'articolo precedente.

Art. 4.

E' istituito un Tribunale militare territoriale di guerra presso il Comando delle Forze armate della Sardegna, con sede a Cagliari. Esso è composto e funziona secondo le norme stabilite per i Tribunali militari d'armata.

Il Tribunale di guerra della Sardegna è competente a conoscere dei reati soggetti alla giurisdizione di guerra, commessi nel territorio della Sardegna o delle isole adiacenti, anche se l'imputato appartenga a unità mobilitate, dislocate nel territorio medesimo.

Art. 5.

Il Tribunale militare territoriale di guerra di Palermo è competente a conoscere anche dei reati soggetti alla giurisdizione militare di guerra commessi da persone appartenenti a unità mobilitate, dislocate nel territorio della Sicilia e delle isole adiacenti.

Art. 6.

Nei procedimenti davanti ai Tribunali militari di guerra, per la concessione della libertà provvisoria si osservano le disposizioni delle leggi in vigore, relative ai Tribunali militari territoriali.

Art. 7.

All'atto dell'entrata in vigore di questo bando, i procedimenti pendenti presso i Tribunali militari di corpo d'armata sono rimessi ai Tribunali militari competenti secondo le norme del bando medesimo. In tal caso, rimangono validi gli atti d'istruzione compiuti.

Se è stato già pronunciato il rinvio a giudizio, al Tribunale di corpo d'armata si intende sostituito quello competente a norma di questo bando.

Art. 8.

Il presente bando entra in vigore dopo cinque giorni dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dal Quartiere generale delle Forze armate,
addì 24 luglio 1940-XVIII

(2874) MUSSOLINI

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1940-XVIII.

Norme per la gestione del « Fondo speciale per la bonifica ».

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2400, convertito nella legge 3 aprile 1937-XV, n. 830, che costituisce il « Fondo speciale per la bonifica » destinato a provvedere agli studi e, in generale, all'assistenza e al miglior funzionamento degli organi ed enti che esercitano attività nel campo della bonifica integrale, mandando a un decreto interministeriale di stabilire le modalità per la gestione del Fondo stesso;

Di concerto con il Ministro per le finanze e con quello per le corporazioni;

Decreta:

Art. 1.

Sono organi del « Fondo speciale per la bonifica » di cui all'art. 5 del R. decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2400, convertito nella legge 3 aprile 1937-XV, n. 830, il Comitato amministrativo e il suo presidente.

Presidente del Comitato amministrativo è il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Sono membri del Comitato il direttore generale e l'ispettore generale della bonifica integrale e il direttore capo della ragioneria del Ministero dell'agricoltura e foreste.

Art. 2.

Il presidente ha la rappresentanza del « Fondo ».

Egli firma i contratti, la corrispondenza e gli altri atti dell'Ente, con facoltà di delegare la firma di determinati atti ad altra persona appartenente all'Istituto stesso.

Art. 3.

Il Comitato amministrativo ha le seguenti attribuzioni:

a) delibera lo stato di previsione delle entrate e delle spese annuali a carico del « Fondo » e le relative variazioni eventualmente occorrenti nel corso dell'esercizio;

b) delibera le modalità per l'investimento fruttifero delle attività patrimoniali;

c) stabilisce le norme e le istruzioni speciali, che ritenga opportuno siano osservate nella gestione del « Fondo »;

d) delibera il rendiconto annuale;

e) assume il personale necessario per il conseguimento dei fini del « Fondo » e ne stabilisce il trattamento.

Le deliberazioni del Comitato sono prese a maggioranza di voti e, in caso di parità, ha la prevalenza il voto del presidente.

Art. 4.

Le attività del « Fondo speciale per la bonifica » non devolute a spese esercizio, vengono investite per almeno una metà del loro ammontare in titoli di Stato; per l'altra metà possono essere impiegate in anticipazioni fruttifere, con scadenza non superiore a dodici mesi, a favore di consorzi, di bonifica, garantite da vincoli sui contributi statali o da delegazioni sui contributi consorziali.

Art. 5.

Le entrate del « Fondo speciale per la bonifica » sono costituite dalle rendite patrimoniali, dagli interessi sulle disponibilità di essa, le quali vengono depositate in conto corrente fruttifero, da eventuali assegnazioni dei consorzi di bonifica, dagli eventuali lasciti o donazioni, dai proventi della vendita di pubblicazioni e di ogni altra somma costituente ricupero di precedente erogazione, o provento da essa dipendente.

Art. 6.

Le disponibilità di cassa, e tutti i proventi di pertinenza al « Fondo » sono depositati alla Banca nazionale del Lavoro, filiale di Roma, in un conto corrente fruttivero, sul quale, a mezzo di ordinativi, vengono pagate le spese a carico del « Fondo » stesso.

Art. 7.

Per ogni giornata di adunanza del Comitato amministrativo spetta agli intervenuti una medaglia di presenza il cui ammontare è stabilito con decreto del Ministro per l'agricoltura e foreste di concerto col Ministro per le finanze.

Art. 8.

La gestione amministrativa e finanziaria del « Fondo » è condotta osservando le norme speciali eventualmente prescritte dal Comitato ed applicando, in quanto non sia diversamente stabilito, le disposizioni del regolamento generale di contabilità dello Stato, che disciplinano l'impiego, la liquidazione e il pagamento delle spese dello Stato.

Gli ordini di pagamento, tratti sulla disponibilità del conto corrente aperto presso la Banca nazionale del Lavoro, sono firmati dal presidente o da un membro del Comitato da lui delegato.

Art. 9.

Lo stato di previsione delle entrate e delle spese del « Fondo » viene deliberato dal Comitato a norma della lettera *a*) del precedente art. 3, due mesi avanti il principio dell'anno finanziario, il quale ha inizio e termine con quello dello Stato e non può essere prorogato.

Il bilancio preventivo, deliberato dal Comitato è approvato e reso esecutivo dal Ministero dell'agricoltura e foreste di concerto con quello delle finanze.

Art. 10.

Sono materie dello stato di previsione le entrate e le spese di competenza dell'anno, e cioè le entrate che si prevede potranno essere accertate nell'anno e le spese che l'Amministrazione è autorizzata ad effettuare nello stesso periodo.

Le spese e le entrate sono distinte nelle seguenti categorie:

1) entrate e spese effettive;

2) movimenti di capitale;

3) operazioni per conto di terzi.

Le entrate e le spese effettive sono classificate in due titoli, ordinario e straordinario.

Art. 11.

I risultati della gestione dell'anno finanziario sono riassunti e dimostrati in apposito rendiconto generale, diviso in due parti, l'una costituente il conto consuntivo dal bilancio e l'altra il rendiconto patrimoniale. La prima parte dimostra, capitolo per capitolo, le entrate accertate, le riscossioni e i versamenti e i pagamenti del periodo relativo all'anno finanziario.

La seconda parte dimostra la consistenza patrimoniale al principio dell'esercizio, le variazioni avvenute, anche in dipendenza della gestione finanziaria, e la consistenza patrimoniale alla fine dell'esercizio.

Il rendiconto deve avere a corredo:

a) una nota illustrativa contenente le notizie necessarie per mettere in evidenza così i risultati contabili, come quelli economici della gestione;

b) la situazione di cassa al termine dell'esercizio che dimostri il saldo iniziale del conto corrente aperto presso la Banca nazionale del Lavoro, le operazioni di accreditamento e di addebitamento nell'esercizio ed il saldo finale;

c) la distinta degli investimenti delle disposizioni del fondo speciale non devoluto a spese d'esercizio.

Il rendiconto è deliberato dal Comitato amministrativo entro il primo trimestre successivo alla chiusura dell'anno finanziario ed è soggetto all'approvazione del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con quello per le finanze.

Art. 12.

Il personale a contratto occorrente per l'assistenza dei consorzi e degli altri enti che svolgono attività nel campo della bonifica integrale viene assunto entro i limiti e con il trattamento stabiliti dal Comitato amministrativo ai sensi

del precedente art. 3, e approvati dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con quello per le finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 luglio 1940-XVIII

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
TASSINARI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

(2834)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1940-XVIII.

Approvazione di alcune modifiche alle condizioni generali di polizza e di una clausola speciale presentate dalla Compagnia anonima di Assicurazioni di Torino, con sede in Torino.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda della Compagnia anonima di Assicurazione di Torino tendente ad ottenere l'approvazione di alcune modifiche alle condizioni generali di polizza e di una clausola speciale relativa al prolungamento automatico;

Vista la relazione tecnica;

Sentito il Comitato consultivo della Corporazione della previdenza e del credito;

Decreta:

Sono approvate secondo il testo allegato, debitamente autenticato, alcune modifiche alle condizioni generali di polizza e la clausola relativa al prolungamento automatico presentato dalla Compagnia anonima di Assicurazione di Torino, con sede in Torino.

Roma, addì 25 luglio 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

(2833)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1940-XVIII.

Nomina del sig. Renato De Asmundis fu Ferdinando a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Napoli.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il signor Eugenio De Asmundis fu Ferdinando, agente di cambio presso la Borsa di Napoli, ha chiesto la nomina a proprio rappresentante del signor Renato De Asmundis fu Ferdinando;

Visto il relativo atto di procura;

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dal Consiglio provinciale delle corporazioni, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Napoli;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925-III, n. 222, e 9 aprile 1925-III, n. 375;

Decreta:

Il signor Renato De Asmundis fu Ferdinando è nominato rappresentante del signor Eugenio De Asmundis, agente di cambio presso la Borsa valori di Napoli.

Roma, addì 25 luglio 1940-XVIII

Il Ministro: DI REVEL

(2836)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1940-XVIII.

Sottoposizione a sequestro della Società Anselm Odling in Genova e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società Anselm Odling, con sede in Genova, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'aziende predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuare la gestione;

Visti gli articoli 1, 3, 4 e 5 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società Anselm Odling, con sede a Genova è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il sig. avv. Camillo Micheli.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 luglio 1940-XVIII

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(2828)

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1940-XVIII.

Disciplina della produzione e della ripartizione dello zucchero, del melasso di barbabietole e dell'alcole di bietole.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 18 dicembre 1939-XVIII, n. 2222, sui servizi degli approvvigionamenti e della distribuzione dei generi alimentari in periodo di guerra.

Ritenuta la necessità di disciplinare l'attività degli stabilimenti che curano la lavorazione e la trasformazione delle barbabietole in zucchero, alcole e melasso e di disciplinare, altresì, la ripartizione fra gli stabilimenti stessi delle barbabietole destinate alle suddette lavorazioni:

Decreta:

Art. 1.

E' fatto obbligo alle fabbriche che trasformano le barbabietole in zucchero e in alcole, di destinare le barbabietole della campagna 1940-1941 alla produzione di quintali 4.450.000 di zucchero circa (oltre 50.000 quintali di zucchero da ottenersi dal melasso per baritazione) e tutti i rimanenti quantitativi di barbabietole alla produzione di alcole.

Art. 2.

La Confederazione fascista degli industriali, curerà la ripartizione della produzione di zucchero e di alcole fra gli stabilimenti industriali esistenti, in modo che complessivamen-

te sia prodotto dagli stabilimenti stessi, nella campagna 1940-41, una quantità di zucchero non inferiore nè superiore a quella indicata nel precedente articolo, e sia assicurato che tutta la rimanente quantità di bietole venga destinata alla produzione di alcole.

Art. 3.

I 4.500.000 quintali di zucchero che, in base alle disposizioni degli articoli precedenti, saranno prodotti nella campagna 1940-41, dovranno essere messi in commercio, per il 40% come zucchero cristallino e per il 60% come zucchero raffinato (semolato, pilè, biondo).

Le fabbriche non potranno nell'annata 1940-41 produrre tipi di zucchero diversi da quelli sopra indicati.

La Confederazione fascista degli industriali ripartirà la produzione delle diverse qualità di zucchero tra le fabbriche interessate.

Art. 4.

Il melasso che sarà prodotto, nella campagna 1940-41, dalla lavorazione delle barbabietole dovrà essere destinato come segue:

a) Per q.li 375.000 a disposizione del Ministero della guerra, per la produzione dei mangimi;
» » 200.000 alla produzione del lievito;
» » 120.000 alla baritazione;
» » 250.000 agli altri usi per i quali nel passato è stato impiegato il melasso di barbabietole, compresa la produzione di glicerina.

La Confederazione fascista degli industriali curerà la ripartizione tra le fabbriche produttrici dei quantitativi di melasso da destinare agli impieghi sopra indicati, procedendo ai necessari conguagli tra le diverse fabbriche in modo che complessivamente i quantitativi di melasso da destinare agli impieghi stessi non superino quelli indicati nel presente articolo.

b) E' fatto obbligo alle fabbriche di destinare tutti i rimanenti quantitativi di melasso alla produzione di alcole.

Art. 5.

I piani di ripartizione dei quantitativi di zucchero, di alcole e di melasso che dovranno essere prodotti o riservati ai vari usi da parte delle fabbriche, e di cui agli articoli 2, 3 e 4 del presente decreto, saranno sottoposti da parte della Confederazione fascista degli industriali all'approvazione del Ministero.

Dopo tale approvazione essi avranno carattere obbligatorio per le fabbriche interessate e saranno eseguiti sotto il controllo della Confederazione stessa.

Art. 6.

Le trasgressioni alle disposizioni contenute nel presente decreto saranno punite con le sanzioni previste negli articoli 12, 13 e 14 del R. decreto-legge 18 dicembre 1939-XVIII, numero 2222.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 luglio 1940-XVIII

Il Ministro: RICCI

(2864)

DECRETO INTERMINISTERIALE 20 luglio 1940-XVIII.

Determinazione, ai sensi dell'art. 14 della legge 10 giugno 1940-XVIII, n. 653, di un sistema speciale per la corresponsione del trattamento di richiamo agli impiegati privati richiamati alle armi e per il versamento dei contributi dovuti dai datori di lavoro, nei Settori del commercio, delle professioni e arti, dell'agricoltura e della proprietà edilizia.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 14 della legge 10 giugno 1940-XVIII, n. 653, per il trattamento degli impiegati privati richiamati alle armi;

Ritenuta la opportunità di stabilire per i Settori del commercio, delle professioni e arti, dell'agricoltura e della proprietà edilizia un sistema diverso da quello previsto dalla legge predetta per la corresponsione del trattamento dovuto ai lavoratori aventi diritto e per il pagamento dei contributi a carico dei datori di lavoro;

Sentito il Comitato per il trattamento di richiamo degli impiegati privati;

Decreta:

Art. 1.

Per ottenere il trattamento previsto per gli impiegati privati e assimilati dalla legge 10 giugno 1940-XVIII, n. 653, in caso di richiamo alle armi, i lavoratori che all'atto del richiamo erano occupati alle dipendenze di datori di lavoro rappresentati dalle Confederazioni fasciste dei commercianti, degli agricoltori, dei professionisti e artisti e dalla Federazione nazionale dei proprietari di fabbricati o alle dipendenze di enti cooperativi, inquadrati nella Federazione nazionale fascista delle cooperative edili o nelle altre Federazioni cooperative nazionali di categoria aderenti alle Confederazioni predette ai fini della estensione dei contratti collettivi, debbono farne domanda alla sede provinciale dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale e presentare i seguenti documenti:

1) un certificato dell'autorità militare o del podestà attestante il richiamo e il grado rivestito;

2) un certificato del datore di lavoro, da rilasciarsi su apposito modulo stabilito dall'Istituto predetto, dal quale risulti la qualifica nonchè la retribuzione del richiedente ai sensi dell'art. 6 della legge 10 giugno 1940-XVIII, n. 653;

3) la tessera per le assicurazioni sociali, ove il richiedente vi sia soggetto;

4) una apposita dichiarazione del richiedente ove sia inscritto ad altre forme di previdenza obbligatoria, sostitutivo od integrativo della assicurazione predetta;

5) lo stato di famiglia, in quanto il richiedente abbia diritto sotto le armi all'aggiunta di famiglia e alla indennità caroviveri;

6) l'eventuale delega ad altra persona per la riscossione delle indennità mediante dichiarazione autenticata dall'autorità militare o in altri modi consentiti dalla legge.

Nel caso che il lavoratore prestasse all'atto del richiamo la propria attività presso più datori di lavoro, il certificato di cui al n. 2 del comma precedente deve essere da lui presentato per tutti i datori di lavoro presso i quali esercitava la sua attività principale e quelle complementari.

Art. 2.

L'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale provvede direttamente, per conto della Cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati, al pagamento

ai lavoratori, di cui all'art. 1 o alle persone da essi delegate, della somma mensile loro spettante a titolo di indennità.

L'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale provvede inoltre per ciascun lavoratore a trattenere sulle indennità l'imposta di R. M. in quanto dovuta e a versare il relativo importo all'Erario nonchè a tenere al corrente la posizione del lavoratore stesso nei riguardi dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità e vecchiaia e a corrispondere i contributi per altre forme di previdenza integrative o sostitutive dell'assicurazione predetta o a versare alla gestione competente i contributi per gli assegni familiari.

Art. 3.

I lavoratori, di cui all'art. 1, sono tenuti a presentare ogni tre mesi sino alla fine del richiamo alla sede provinciale dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale un certificato dell'autorità militare oppure del podestà comprovante la loro permanenza in servizio militare e il grado rivestito.

Art. 4.

I datori di lavoro, di cui all'art. 1, debbono provvedere al pagamento alla sede provinciale dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale del contributo dovuto a norma degli articoli 3 e 4 della legge 10 giugno 1940-XVIII, n. 653, alla Cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati, a periodi bimestrali posticipati se rappresentati dalle Confederazioni fasciste dei commercianti e dei professionisti e artisti e dalla Federazione nazionale dei proprietari di fabbricati e a periodi mensili posticipati se rappresentati dalla Confederazione fascista dell'agricoltura.

Allo stesso obbligo sono tenuti gli enti cooperativi, di cui all'art. 1, a periodi bimestrali posticipati, ove siano inquadrati nella Federazione nazionale fascista delle cooperative edili o nelle altre Federazioni cooperative nazionali di categoria, aderenti alla Confederazione fascista dei commercianti ai fini della estensione dei contratti collettivi di lavoro, a periodi mensili posticipati ove siano inquadrati nelle Federazioni cooperative nazionali aderenti ai fini predetti alla Confederazione fascista degli agricoltori.

Il pagamento viene eseguito mediante il versamento della somma in apposito conto corrente postale entro i primi dieci giorni del giorno successivo alla scadenza del periodo bimestrale o mensile cui i contributi si riferiscono.

Il bollettino di versamento nel conto corrente postale costituisce per il datore di lavoro la prova liberatoria degli obblighi cui è tenuto.

Art. 5.

I datori di lavoro degli enti cooperativi, di cui all'art. 1, sono obbligati ad inviare alla sede provinciale dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, su un apposito modulo stabilito dall'Istituto predetto, entro il 10 gennaio e il 10 luglio di ciascun anno un elenco da cui risultino nominativamente indicati i lavoratori in servizio rispettivamente al 1° gennaio e al 1° luglio di ciascun anno, aventi qualifica impiegatizia o trattamento equivalente a norma dell'art. 2 della legge 10 giugno 1940-XVIII, n. 653, con la indicazione per ciascuno di essi della retribuzione mensile.

Tale obbligo resta sospeso per il periodo in cui sia eventualmente sospeso quello del pagamento del contributo di cui all'art. 4 del presente decreto.

Per la prima applicazione della legge 10 giugno 1940-XVIII, n. 653, l'elenco di cui al 1° comma del presente articolo sarà presentato entro il 10 agosto 1940 e dovrà comprendere, in allegato, un elenco dei lavoratori di cui alla stesso comma, richiamati alle armi alla data del 1° luglio 1940.

I lavoratori e i datori di lavoro, di cui all'art. 1, sono tenuti a informare la sede provinciale dell'Istituto nazionale fascista rispettivamente della fine del richiamo e della riassunzione in servizio dei lavoratori stessi.

Roma, addì 20 luglio 1940-XVIII

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(2866)

DECRETO INTERMINISTERIALE 20 luglio 1940-XVIII.
Determinazione, ai sensi dell'art. 3 della legge 10 giugno 1940-XVIII, n. 653, della misura del contributo dovuto alla Cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto l'art. 3 della legge 10 giugno 1940, n. 653, sul trattamento degli impiegati privati richiamati alle armi;

Sentito il Comitato per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati;

Decreta:

Ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 10 giugno 1940, n. 653, i datori di lavoro rappresentati dalle Confederazioni fasciste degli industriali, degli agricoltori, dei commercianti, delle aziende del credito e della assicurazione, dei professionisti e artisti sono tenuti dal 1° luglio 1940-XVIII a versare alla Cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati, istituita presso l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, un contributo nella misura di L. 2 per ogni cento lire di retribuzione corrisposta ai lavoratori, aventi la qualifica di impiegati a norma del R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, o ai quali sia assicurato per contratto collettivo di lavoro o norme equiparate o per regolamento organico un trattamento equivalente o superiore a quello stabilito da detto decreto per il caso di richiamo alle armi.

Allo stesso contributo sono tenuti gli enti cooperativi anche di fatto per la retribuzione corrisposta ai lavoratori dipendenti con la qualifica o il trattamento predetti, ivi compresi i soci che prestano con tale qualifica o trattamento attività retribuita presso gli enti stessi.

Roma, addì 20 luglio 1940-XVIII

Il Ministro per le corporazioni:
RICCI

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL

(2865)

AVVISO DI RETTIFICA

Nel Regio decreto 27 maggio 1940-XVIII, n. 875, concernente la approvazione di nuove norme per la compilazione dei progetti di edifici scolastici per le scuole elementari e preelementari, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 luglio 1940-XVIII, n. 170, al terzo capoverso delle premesse, ove è detto: « Visto il testo unico delle leggi sulla istruzione elementare, post-elementare e sulle opere d'integrazione, approvato con R. decreto 5 febbraio 1928-VI, n. 1297, che approva il regolamento generale dei servizi dell'istruzione elementare », devesi leggere:

« Visto il testo unico delle leggi sulla istruzione elementare, post-elementare e sulle opere di integrazione, approvato con R. decreto 5 febbraio 1928-VI, n. 577;

« Visto il R. decreto 26 aprile 1928-VI, n. 1297, che approva il regolamento generale dei servizi dell'istruzione elementare; ».

Nel paragrafo I delle norme per la compilazione dei progetti degli edifici delle scuole elementari e preelementari, ultimo comma, penultima linea, ove è detto: « ... dell'art. 244 del R. decreto *16* aprile 1928-VI, n. 1297 » devesi leggere: « ... dell'art. 244 del R. decreto *26* aprile 1928-VI, n. 1297 ».

Nel paragrafo II delle norme stesse al comma 6°, penultima linea, ove è detto: « ... Soprintendenza alle Belle arti » devesi leggere: « ... Soprintendenza alle arti ».

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 29 giugno 1940-XVIII è stato concesso l'exequatur alla signora Margarida Guedes Nogueira, vice console del Brasile a Genova.

(2800)

In data 12 luglio 1940-XVIII è stato concesso l'exequatur al signor Fernando Stagno Maccioni, console onorario della Repubblica del Cile a Rapallo.

(2801)

In data 12 luglio 1940-XVIII è stato concesso l'exequatur al signor Enrico Montemerlo, vice console onorario di Romania in Genova.

(2802)

In data 29 giugno 1940-XVIII è stato concesso l'exequatur al signor Mario Ponce de Leon, console di Spagna a Roma.

(2803)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Dodicesima serie di norme integrative al regolamento 12 settembre 1925, concernente l'attacco a morsetto a pressione per le valvole delle bombole per metano od altri gas compressi.

Considerata l'opportunità d'impiegare, per ragioni di praticità, in luogo dei normali raccordi filettati, attacchi a morsetto da stringersi a mano mediante maniglie, sulle valvole delle bombole per metano od altri gas carburanti compressi, impiegate su autoveicoli;

In attesa che sia aggiornato il regolamento approvato con decreto Ministeriale 12 settembre 1925, occorrendo fin d'ora stabilire le modalità per l'impiego degli attacchi a morsetto di cui trattasi, intesa la Commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi, liquefatti e disciolti, dispongo, a complemento dell'art. 17 del regolamento citato, che:

Per le bombole da impiegare sugli autoveicoli per contenere metano od altri gas carburanti, ad una pressione di carica non superiore a 200 kg./cmq è anche ammesso che l'attacco delle valvole ai tubi di riempimento e vuotamento sia fatto esclusivamente con morsetto a pressione da stringere a mano per mezzo di maniglia.

Quando l'attacco si provveda in tal modo, il raccordo filettato sarà soppresso e la valvola dovrà rispettare le disposizioni di unificazione che verranno emanate dall'U.N.I. in argomento e frattanto dovranno essere approvati in sede di approvazione delle apparecchiature a metano per gli autoveicoli.

Il Ministro: HOST VENTURI

(2811)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 30 luglio 1940-XVIII - N. 167

	Cambio di clearing	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Francia (Franco)	—	—
Svizzera (Franco)	445 13	450 50
Argentina (Peso carta)	—	4,32
Belgio (Belgas)	—	—
Boemia-Moravia (Corona)	65,70	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma)	14,31	—
Islanda (Corona)	—	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	45,05
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	—	—
Olanda (Fiorino)	—	—
Polonia (Zloty)	—	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7623
Romania (Leu) conto globale	13,9431	—
Romania (Leu) id speciale	12, 2 2	—
Romania (Leu) id. A	10 5253	—
Slovacchia (Corona)	6,70	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,73
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,852	—

Rendita 3,50 % (1906)	73,85
Id. 3,50 % (1902)	71,70
Id. 3,00 % Lordo	51,475
Id. 5 % (1935)	92,625
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	72,225
Id. Id. 5 % (1936)	93,65
Obbligazioni Venezie 3,50 %	93 25
Buoni novennali 5 % Scadenza 1941	100 05
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	94,875
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	94,80
Id. Id. 5 % - Id. 1944	97,875
Id. Id. 5 % - Id. 1949	98,85

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale di risparmi e prestiti di Laces, in liquidazione, con sede in Laces (Bolzano).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, numero 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 28 maggio 1937-XV, con il quale si è provveduto a revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di risparmi e prestiti di Laces, con sede nel comune di Laces (Bolzano) ed a sostituire la procedura di liquidazione in corso della Cassa stessa con la speciale procedura regolata dalle norme di cui al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduto il proprio provvedimento in data 30 settembre 1938-XVI con il quale si è nominato il dott. Giovanni Iadevaja commissario liquidatore della suindicata azienda;

Considerata l'opportunità di procedere alla sostituzione del predetto commissario liquidatore;

Dispone:

Il dott. Paolo Magnani fu Amedeo è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale di risparmi e prestiti di Laces, avente sede nel comune di Laces (Bolzano), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, in sostituzione del dott. Giovanni Iadevaja.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 luglio 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(2761)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario capo del comune di Terracina

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso per titoli in data 16 febbraio 1940-XVIII per il conferimento del posto di segretario capo di 2ª classe vacante nel comune di Terracina;

Visto il decreto Ministeriale in data 6 maggio 1940-XVIII col quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, nonchè il R. decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei al posto di segretario capo di 2ª classe del comune di Terracina, nell'ordine appresso indicato:

1) Cirillo Giovanni, con punti 116 su 150;
2) Michelon Giovanni, con punti 113 su 150, ex combattente, iscritto al P.N.F. dal 18 luglio 1922;
3) Balducci Ottavio, con punti 113 su 150;
4) Cerioni Marino, con punti 111 su 150, ex combattente, croce al merito di guerra;
5) Trevisani Germano, con punti 111 su 150;
6) Bordin Emilio, con punti 108 su 150;
7) Natale Antonio, con punti 107 su 150, ex combattente, medaglia d'argento al valor militare, croce al merito di guerra;
8) De Giovanni Adolfo, con punti 107 su 150, ex combattente, coniugato con 4 figli, nato nel 1898;
9) Coletta Adolfo, con punti 107 su 150, ex combattente, coniugato con 4 figli, nato nel 1900;
10) Castronuovo Giovanni, con punti 107 su 150;
11) Cantiello Ugo, con punti 106 su 150, ex combattente, croce al merito di guerra;
12) Tossi Carlo, con punti 106 su 150, ufficiale di complemento, coniugato con 4 figli;
13) Grazioli Emilio, con punti 106 su 150, ufficiale di complemento, coniugato con 3 figli;
14) Gandolfo Pietro, con punti 106 su 150, coniugato con 3 figli;
15) Rossetti Ermenegildo, con punti 106 su 150;
16) Stranges Antonio, con punti 105 su 150, iscritto al P.N.F. dal 22 novembre 1921, ufficiale di complemento, coniugato con 3 figli;
17) Fraiese Vittorio, con punti 105 su 150, iscritto al P.N.F. dal 15 ottobre 1921;
18) Mignanelli Giorgetti Guido, con punti 105 su 150;
19) Merolli Rocco Antonio, con punti 104 su 150, iscritto al P.N.F. dall'11 ottobre 1922;
20) Pennacchia Aurelio, con punti 104 su 150, ufficiale di complemento, coniugato con 4 figli;
21) Mona Vito Nicola, con punti 104 su 150, coniugato con 5 figli;
22) Merli Ezio, con punti 104 su 150, coniugato con 2 figli, nato nel 1888;
23) Gaetani Dante, con punti 104 su 150, coniugato con 2 figli, nato nel 1900;
24) Bitelli Camillo, con punti 103 su 150, ex combattente, croce al merito di guerra, coniugato con 4 figli, nato nel 1891;
25) Zito Ludovico, con punti 103 su 150, ex combattente, croce al merito di guerra, coniugato con 4 figli, nato nel 1894;
26) Viverit Domenico, con punti 103 su 150, iscritto al P.N.F. dal 1° gennaio 1920, brevetto Marcia su Roma, coniugato con 4 figli, nato nel 1900;
27) Palmieri Alfredo, con punti 103 su 150;
28) Cavallaro Giovanni, con punti 102 su 150, invalido di guerra, croce al merito di guerra;
29) Tombari Giuseppe, con punti 102 su 150, ex combattente, croce al merito di guerra, iscritto al P.N.F. dal 1° ottobre 1922, brevetto Marcia su Roma;
30) Marino Vincenzo, con punti 102 su 150, iscritto al P.N.F. dal 1° gennaio 1921;
31) Delli Ponti Vito, con punti 102 su 150, coniugato con 3 figli;
32) Scalera Giuseppe, con punti 102 su 150;
33) Russo Giovanni, con punti 101 su 150, invalido di guerra, medaglia d'argento al valor militare;
34) Conte Luigi, con punti 101 su 150, invalido di guerra;
35) Ferrari Gino, con punti 101 su 150, iscritto al P.N.F. dal 19 agosto 1922, brevetto Marcia su Roma, ufficiale di complemento, coniugato con 2 figli;
36) Annarumma Gabriele, con punti 101 su 150, ex combattente, croce al merito di guerra, ufficiale di complemento, coniugato;
37) Straticò Raffaele, con punti 101 su 150;
38) Quattrocchi Ignazio, con punti 100 su 150, invalido di guerra, croce al merito di guerra, iscritto al P.N.F. dal 6 agosto 1922;
39) De Gaetano Angelo, con punti 100 su 150, orfano di guerra;
40) Natrella Vincenzo, con punti 100 su 150, iscritto al P.N.F. dal 1° febbraio 1921, brevetto Marcia su Roma;
41) Venerose Giuseppe, con punti 100 su 150, iscritto al P.N.F. dal 4 novembre 1920, coniugato con 4 figli;
42) Messina Francesco, con punti 100 su 150, iscritto al P.N.F. dal 20 luglio 1921, coniugato con 3 figli;
43) Napolino Francesco, con punti 100 su 150, ufficiale di complemento;
44) Colonna Giovanni, con punti 100 su 150, coniugato con 3 figli;
45) Pacentra Severino, con punti 100 su 150, coniugato con 1 figlio;
46) Montagna Antonino, con punti 100 su 150;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della provincia di Littoria per gli ulteriori effetti di legge.

Roma, addì 16 luglio 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(2747)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per l'incremento della produzione del piretro

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 6 gennaio 1931-IX, n. 99;

Considerata la opportunità di dare incremento alla coltura del piretro in Italia, onde fornire materie prime all'industria nazionale;

Su proposta della Giunta esecutiva per le piante officinali;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso fra coloro che praticheranno entro il 1941 colture di piretro a scopo industriale nelle provincie di Pola, Zara, Reggio Calabria, Cosenza e Sassari.

Art. 2.

Coloro che intendano partecipare al concorso dovranno far pervenire entro il 28 febbraio 1941-XIX, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste (Direzione generale dei piani della produzione) domanda su carta da bollo da L. 6 contenente i seguenti elementi:

a) generalità del concorrente;
b) località ove sarà intrapresa la coltura (comune e contrada);
c) epoca dell'impianto e superficie coltivata;
d) metodo di moltiplicazione.

Art. 3.

La superficie di ciascuna coltura non dovrà risultare inferiore a mq. 2000.

Art. 4.

Il giudizio sulla coltura sarà dato da una Commissione giudicatrice nominata dal Ministro per l'agricoltura e le foreste la quale procederà ai necessari accertamenti nel periodo che riterrà più opportuno e terrà conto della razionalità della coltura, della sua estensione e di ogni altro elemento ai fini che il concorso si propone.

Art. 5.

La Commissione può proporre l'assegnazione di premi la cui misura, ragguagliata alla superficie coltivata, non potrà superare le L. 150 per ogni unità culturale di mq. 2000.

Art. 6.

Per l'ammontare dei premi di cui all'articolo 5 è impegnata la somma di L. 40.000 sul capitolo 30 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1939-40.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 giugno 1940-XVIII.

Il Ministro: TASSINARI

(2806)

Concorso per l'incremento della produzione della valeriana

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 6 gennaio 1931-IX, n. 99;
Considerata la opportunità di dare incremento alla coltura della valeriana in Italia, onde fornire materie prime all'industria nazionale;
Su proposta della Giunta esecutiva per le piante officinali;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso fra coloro che praticheranno entro il 1941 colture di valeriana a scopo industriale nelle provincie di Reggio Calabria, Cosenza, Sassari, Chieti e Trento.

Art. 2.

Coloro che intendano partecipare al concorso dovranno far pervenire entro il 28 febbraio 1941-XIX, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste (Direzione generale dei piani della produzione) domanda su carta da bollo da L. 6 contenente i seguenti elementi:

a) generalità del concorrente;
b) località ove sarà intrapresa la coltura (comune e contrada);
c) epoca dell'impianto e superficie coltivata;
d) metodo di moltiplicazione.

Art. 3.

La superficie di ciascuna coltura non dovrà risultare inferiore a mq. 2000.

Art. 4.

Il giudizio sulla coltura sarà dato da una Commissione giudicatrice, nominata dal Ministro per l'agricoltura e le foreste la quale procederà ai necessari accertamenti nel periodo che riterrà più opportuno e terrà conto della razionalità della coltura, della sua estensione e di ogni altro elemento ai fini che il concorso si propone.

Art. 5.

La Commissione può proporre l'assegnazione di premi la cui misura, ragguagliata alla superficie coltivata, non potrà superare le L. 150 per ogni unità colturale di mq. 2000.

Art. 6.

Per l'ammontare dei premi, di cui all'articolo 5 è impegnata la somma di L. 10.000 sul capitolo 30 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1939-40.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 giugno 1940-XVIII

Il Ministro: TASSINARI

(2837)

REGIA PREFETTURA DI CREMONA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CREMONA

Veduta la graduatoria delle concorrenti ai posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1938, formulata in data 20 giugno 1940 dalla Commissione giudicatrice, nominata con decreto Ministeriale del 25 gennaio 1940;
Veduti l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 23 e 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria di cui in narrativa formulata come segue:

1. Cora Elena fu Giovanni . . . . punti 55,62/100
2. Ciatti Elvira di Giuseppe . . . » 51,75/100
3. Corbani Giovanna fu Giovanni . . » 51,06/100

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Cremona, addì 6 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: CARINI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CREMONA

Veduto il proprio decreto pari data e numero col quale si approva la graduatoria delle concorrenti ai posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1938;
Veduti gli articoli 36 e 39 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 23 e 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Sono dichiarate vincitrici del concorso ai posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1938 le seguenti ostetriche che vengono designate per la nomina nella condotta a fianco indicata:

1. Cora Elena - Comune di Fiesco;
2. Ciatti Elvira - Comune di Torlino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della provincia e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Cremona, addì 6 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: CARINI

(2728)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.